

Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

con ordinanza emessa in udienza il Tribunale riservava la causa per la decisione, assegnando i termini perentori consecutivi del 23 gennaio 2018 e del 12 febbraio 2018 ai sensi degli artt. 281bis , 189 e 190 cpc;

Motivi della decisione

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.

Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone *"Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"*, così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte¹, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di

¹ "Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice



omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili².

Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti³, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.

Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova⁴ e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite⁵, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed

indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo."(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000 De Marco c. Fapa di Pellegrini).

² "Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa."(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).

³ "Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata."(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997).

⁴ "Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro."(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982).

⁵ "Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli



extraprocessuale della parte⁶, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione⁷, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.

Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili⁸, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella

fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria." (Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998, Refin c. Unipol).

⁶ "Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo." (Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995, Giordano c. Ugolini).

"L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova." (Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995 Nanni c. D'Auria).

"Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile)." (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998 Semeraro c. Banca Nazionale dell'Agricoltura).

⁷ "E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata." (Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001).

⁸ "L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni." (Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).

"Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art 112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie." (Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000).



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

parte motiva⁹.

II.- In data 02 ottobre 2009 veniva stipulato il mutuo ipotecario oggetto di causa che, per allegazione attorea (pag. 6 paragrafo VI dell' atto introduttivo), veniva erogato al tasso del 5,494% annuo.

Nell'art. 6 del contratto l' Indicatore Sintetico di Costo è fissato in misura pari al 5,482%.

L' art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996, come modificato dal DL 70/2011, così dispone:

“Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali. “

Ne consegue che la valutazione di usuratietà del tasso deve essere effettuata avendo come riferimento i tassi limite rilevati nel trimestre anteriore a quello in cui è stato stipulato l'atto de quo.

Nel III Trimestre del 2009 (01 luglio 2009 / 30 settembre 2009) immediatamente precedente il trimestre in cui veniva stipulato il contratto per cui è causa, il tasso medio per operazioni similari veniva rilevato nei DDMM attuativi della legge n. 108/1996 in misura pari al 4,460 % annuo, mentre il limite di rilevanza usuraria era pari al 6,690% annuo.

Il tasso di interesse corrispettivo fissato in contratto era così perfettamente conforme ai parametri legali, con conseguenziale infondatezza del relativo capo di domanda.

III.- Le spese derivanti dal contratto di assicurazione, incluse nella voce dei “costi connessi al credito”, si traducono in una protezione del patrimonio della debitrice che, in caso di verifica dell' evento previsto nel contratto di assicurazione, non sarà assoggettato ad esecuzione forzata come disposto dall' art. 2740 cc (*“Il debitore risponde dell' adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”*), onde la debitrice assolverà al proprio debito mediante

⁹ “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.” (Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999).



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

l'indennizzo erogato dalla compagnia assicuratrice, senza vedere intaccati i propri beni patrimoniali , incluse le retribuzioni da lavoro dipendente o le pensioni, assoggettate anch'esse ad espropriazione ai sensi dell' art. 545 commi 3 e 4 del cpc (*“Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego , comprese quelle dovute a causa di licenziamento , possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”*).

Ne consegue che la mutuataria non può che trarre vantaggio da tali costi , vedendo in essi una protezione del proprio patrimonio anche in relazione a beni che potrebbero rientrarvi in futuro , ad esempio perché derivanti da eredità, e che diversamente sarebbero assoggettati ad esecuzione forzata ai sensi del citato art. 2740 cc.

III.- Il contratto di mutuo de quo prevede la restituzione della somma erogata mediante rate mensili consecutive di pari importo, comprensive ognuna di una quota capitale ed una quota interessi secondo il cd sistema francese.

Nessuna norma di legge o di atto avente forza ed efficacia di legge commina la nullità per clausole contrattuali che prevedano questa modalità di adempimento della obbligazione restitutoria della sorte capitale e di pagamento degli interessi corrispettivi prodotti dalla somma erogata in finanziamento.

In tal senso il **Tribunale di Taranto** in composizione collegiale (Presidente dott. Gianfranco D' Auria, Giudice dott. Claudio Casarano, Giudice relatore ed estensore dott. Alberto Munno), **con ordinanza emessa il 15 novembre 2011 nel processo n. 3669/2011 RGT** ha così statuito:

“III.- Queste essendo le pattuizioni negoziali che determinano la c.d. obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, il Collegio osserva che la regola legale che disciplina l'obbligazione del pagamento degli interessi, accessoria rispetto alla obbligazione principale di pagamento o restituzione di una somma per sorte capitale, è dettata dall'art. 821 comma 3 cpc, in forza del quale “i frutti civili si acquistano giorno per



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

giorno in ragione della durata del diritto”.

Avendo il mutuatario ricevuto in unica soluzione l'erogazione di una somma (nel caso di specie euro 500.000,00) è conseguenza naturale che, nei primi periodo di durata del piano di ammortamento, con una sorte capitale fruttifera così elevata l'ammontare degli interessi maturati a debito (i “frutti civili” di cui all'art. 821 comma 3 cc) sia sua volta molto elevato

Ne consegue che i primi tempi di attuazione del contratto il mutuatario si trova esposto ad un notevole debito per interessi corrispettivi, rappresentanti la obbligazione sinallagmaticamente legata al godimento della sorte capitale erogata a mutuo, essendo tale contratto, sì, giuridicamente unilaterale, in quanto si perfeziona con la dazione della somma mutuata, ma economicamente oneroso e ad attribuzioni patrimoniali corrispettive, nozione, questa, coniata dalla dottrina per rendere compatibile la onerosità economica con la realtà giuridica del contratti ad efficacia reale, in cui la prestazione di una parte – l'alienante – consiste nella manifestazione del consenso traslativo del diritto reale immobiliare, e che, come tali, non possono definirsi contratti “a prestazioni corrispettive” in quanto dall'atto negoziale non sorgono contestuali obbligazioni contrapposte a carico delle parti, poiché alla produzione immediata dell'effetto traslativo del diritto reale sulla res (la c.d. prestazione dell'alienante) sorge a carico dell'acquirente la obbligazione di pagamento del corrispettivo (pretium)..

A questa verità fattuale ed alla natura giuridica del negozio risponde la tecnica contrattuale di prevedere nelle prime rate del piano di ammortamento la sola componente interessi, onde consentire l'estinzione della ingente obbligazione di pagamento degli interessi, sensibilmente elevata i primi tempi di attuazione, e successivamente sempre più degradante man mano che il mutuatario, restituendo le quote della sorte capitale ricevuta a mutuo, vede progressivamente ridursi anche l'ammontare della obbligazione accessoria del pagamento degli interessi.

Questa tecnica è propria del c.d. mutuo a rata costante, o “alla francese”, in cui l'importo della rata è sempre eguale, ma cambia la composizione, essendo prevalente nelle prime rate la quota interessi che è via via decrescente man mano che nella rata inizia a comparire la quota capitale con consequenziale efficacia progressivamente estintiva della obbligazione restitutoria della sorte capitale.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

Ripudiando questa tecnica il mutuatario dovrebbe corrispondere rate decrescenti, con importi assai elevati all'inizio del piano di ammortamento, dovendo comprendere non solo la quota degli interessi maturati in misura ingente a causa della pressochè intatta sorte capitale erogata a mutuo, ma anche una quota di sorte capitale in restituzione.

Di tal chè la tecnica di ammortamento del mutuo a rate costanti (c.d. alla francese), risponde innanzitutto alla realtà giuridica del negozio di mutuo e della produzione degli interessi corrispettivi, ma anche ad un rilevante interesse del mutuatario, che diversamente dovrebbe corrispondere all'inizio dell'attuazione del piano di rimborso rate di notevole importo (cd ammortamento all'americana)

IV.- Ad avviso del Collegio siffatta tecnica negoziale non incontra divieti normativi, in quanto interviene a disciplinare la materia del tempo di adempimento delle obbligazioni, rimessa autonomia delle parti di cui all'art.1322 cc sia in tema di contratti ad efficacia reale, come dispone l'art.1498 cc, sia in tema di contratti ad efficacia meramente obbligatoria, come dispone l'art. 1183 cc.

Così, ad esempio, non si è mai dubitato della liceità della clausola del contratto preliminare di vendita immobiliare in cui si preveda che il promettente acquirente debba corrispondere l'intero corrispettivo prima della stipula del rogito e, pertanto, della esecuzione della "prestazione" del promittente venditore, consistente nella prestazione del consenso traslativo del diritto reale.

Così come non si è mai dubitato della possibilità di pattuire in un rogito di compravendita l'ipotesi contraria, e, segnatamente, l'adempimento della obbligazione dell'acquirente in epoca successiva al trasferimento in proprio favore del diritto reale.

In difetto di divieti normativi espressi le parti sono così libere di determinare i tempi di adempimento delle rispettive obbligazioni.

E così nel contratto di mutuo, accertato l'ammontare della obbligazione restitutoria del mutuatario, pari alla intera sorte capitale ricevuta a mutuo, e l'ammontare degli interessi dovuti a titolo di obbligazione corrispettiva, determinabile ex art. 1346 cc nel caso di specie con ricorso ai criteri di cui all'art. 4 del contratto, nulla vieta che il mutuatario si obblighi ad adempiere nella prima fase del piano di ammortamento in via esclusiva o prevalente la seconda delle obbligazioni, quella di corresponsione degli



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

interessi corrispettivi, rispetto alla prima, avente ad oggetto la restituzione della sorte capitale.

Si tratta solo di una disciplina negoziale diretta a regolamentare una materia che, in difetto di norme imperative o principi di ordine pubblico, è riservata alla autonomia dei soggetti di diritto di cui all'art. 1322 cod. civ., ed in cui può legittimamente derogarsi anche alla regola meramente dispositiva di cui all'art. 821 comma 3 cod. civ., atteso che nel contratto di mutuo, essendo fissato il termine finale per l'adempimento della obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, risulta ex ante certo nell'an e nel quantum il godimento che questi potrà trarre dalla conseguita disponibilità della sorte capitale erogatagli, e, pertanto, è più che lecito stabilire, ai sensi dell'art. 1183 cc, che egli adempirà alla sua obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi quando ancora la frazione temporale che segna il godimento della sorte capitale erogatagli, fatto costitutivo a fondamento della obbligazione del pagamento degli interessi ex art. 821 comma 3 cc, non si sia perfezionata, dovendosi tuttavia necessariamente perfezionare nella successiva e progressiva esecuzione del piano di rimborso del mutuo

Esattamente come è lecito che il promittente acquirente per espressa previsione pattizia in deroga all'art. 1498 cc, adempia integralmente alla propria obbligazione di pagamento del corrispettivo prima della prestazione del consenso traslativo da parte del promittente venditore, e, quindi, prima del perfezionamento del trasferimento del diritto reale in proprio favore.

L'ammortamento c.d. "alla francese", ovvero sia a rata costante con prevalenza nella quota interessi nella prima fase del piano di rimborso, non solo non è attinto da alcuna causa di nullità, ma dimostra di perseguire un apprezzabile interesse dello stesso mutuatario nel contenere l'importo, altrimenti elevatissimo, delle prime rate del piano, qualora comprendano non solo gli interessi maturati dall'intera sorte capitale erogata, ma anche una quota di questa. L'accettazione espressa della tecnica di ammortamento, nell'ambito di un atto pubblico rogato da notaio, rende così infondati i relativi motivi di reclamo."

IV.- Il contratto di mutuo dedotto in giudizio è stato stipulato il 02 ottobre 2009, nel pieno vigore della delibera C.I.C.R. del 09-02-2000 emessa in esecuzione dell'art. 120 comma 2 del D.Lvo n.385/1993, come modificato dal D.Lvo n.342/1999.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

Al contratto di mutuo per cui è causa si applica così l'art. 3 della predetta delibera che dispone:

“Finanziamenti con piano di rimborso rateale: 1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.; 4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.”

Ne deriva che dal 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R., è legittimo pattuire che sull'intera rata del piano di ammortamento, comprensiva di quota capitale ed interessi, si applichino gli interessi dalla data di scadenza della rata e sino al pagamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della predetta delibera C.I.C.R. del 09 febbraio 2000: *1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.*

Infondato è così il capo di domanda rivolto a dedurre l'esistenza di un fenomeno di anatocismo e/o di usura per l'applicazione degli interessi moratori sulla quota interessi delle rate di ammortamento scadute ed insolute.

V.- Nel contratto di mutuo de quo viene espressamente pattuita la misura degli interessi moratori,



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

fissata nel tasso di interesse corrispettivo incrementato di due punti ulteriori e, quindi, pari al 7,248%.

L'art. 7 del contratto di mutuo prevede la riconduzione del tasso di mora, comunque fisso, entro i limiti determinati dai DDMM periodici emessi ai sensi della legge n.108/1996.

La clausola è di estremo favore per il mutuatario, perché ricalca la cd riformatio in melius per il solo debitore, fermo restando il tasso fisso ed invariabile per il creditore.

Ancorché il tasso di interesse moratorio al momento della stipula sia superiore il tasso limite di rilevanza usuraria, il Tribunale ritiene che la nozione di "usurarietà" non sia applicabile all'interesse moratorio.

"L'art. 1284 cc, nella formulazione all'epoca vigente, sotto la rubrica "saggio degli interessi" così disponeva:

"Il saggio degli interessi legali è del cinque per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale."

....- omissis -.....l'unico corrispettivo lecitamente pattuibile per il godimento della somma di danaro concessa erano gli interessi quali frutti civili prodotti de die in diem dalla cosa-madre costituita dalla sorte capitale erogata in prestito.

In tal senso disponeva e dispone inequivocamente l'art. 820 comma 3 del codice civile sotto la rubrica "frutti naturali e frutti civili":

"Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni."

Ed il successivo art. 821 comma 3 cc disponeva e dispone:

"I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto."



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

Ne consegue che la maturazione dei frutti civili sulla sorte capitale è effetto di un fatto giuridico dato dalla concessione in godimento della somma di danaro e dal decorso del tempo, in forza della regola della naturale fecondità del danaro fissate nell'art. 1282 cc.

L'art. 1224 cc, sotto la rubrica "danni nelle obbligazioni pecuniarie" disponeva e dispone:

"Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura."

Ne consegue che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro, la disciplina legale prevede la corresponsione dei cd interessi corrispettivi, quale prestazione sinallagmaticamente legata al periodo temporale di godimento della sorte capitale costituente i cd frutti civili di cui agli artt.820 comma 3 cc e 821 comma 3 cc, dovuti in forza della regola della naturale fecondità del danaro di cui all'art. 1282 cc.

Quando il debitore incorre in quella particolare forma di inadempimento denominato mora, ovvero sia non adempia l'obbligazione restitutoria della sorte capitale nel termine fissato, l'art.1224 cc prevede la corresponsione degli interessi moratori quale risarcimento forfettario minimo dovuto per il danno sofferto dal creditore pecuniario ed identificabile nella mancata disponibilità della somma all'indomani dello spirare del termine finale di efficacia.

Tuttavia il comma 2 del medesimo articolo 1224 cod.civ. fa salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore e non coperto dalla liquidazione minima con cui il primo comma tenta di porre riparo al danno presunto sussistente in re ipsa in ogni ipotesi di inadempimento di obbligazione pecuniaria, laddove dispone: "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."

La legge così presume iuris et de iure la sussistenza di un danno minimo nell'inadempimento di ogni obbligazione pecuniaria, e ne fissa il risarcimento minimo nella misura di cui all'art. 1224



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

comma 1 cod. civ.; l'eventuale danno ulteriore che non sia coperto nella misura predisposta dal comma 1 deve essere provato in concreto dal creditore .

Le due disposizioni normative sono così tra loro complementari, coprendo la seconda ciò che rimane fuori della previsione ed ambito di operatività della prima.

Evidente allora la collocazione sistematica dell'art. 1224cc che, come la stessa rubrica lascia intendere ("danni nelle obbligazioni pecuniarie") appartiene all'area dell'inadempimento delle obbligazioni, , ovvero sia dell'illecito civile, e presuppone che il creditore agisca contro il debitore ponendo come fatto costitutivo l'inadempimento della obbligazione restitutoria.

Solo quando oramai il contratto ha cessato la sua efficacia, e viene in rilievo l'inadempimento del debitore, il creditore è ammesso a dimostrare di aver subito un danno non coperto in concreto dal tasso di interesse moratorio, sia esso legale che convenzionale, chiedendo al giudice il riconoscimento del maggior danno.

Ne consegue che sia l'interesse moratorio, sia il maggior danno che in concreto non sia da questo coperto, trovano come fatto costitutivo l'inadempimento della obbligazione, sia esso temporaneo che definitivo; ne deriva inoltre a contrariis che durante la fase esecutiva della obbligazione ogni corrispettivo lecitamente retraibile dal godimento del danaro deve assumere le forme dell'interesse soggetto alla regola legale di cui all'art. 1284 cc.

Interesse corrispettivo ed interesse moratorio sono così "due facce della stessa medaglia", due rami dipartiti dal medesimo tronco costituito dal principio di naturale fecondità del danaro fissato nell'art. 1282 cc ("i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente").

Prima della scadenza della obbligazione o del termine finale di efficacia del contratto , gli interessi sono dovuti a titolo corrispettivo, essendo sinallagmaticamente legati alla disponibilità della sorte capitale concessa a titolo oneroso.

Dopo la scadenza della obbligazione o lo spirare del termine finale del contratto , sorge a carico



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

dell'utilizzatore della somma l'obbligazione restitutoria che, se inadempita, genera la mora, ovvero l'inadempimento temporale del debitore; gli interessi assumono così natura moratoria costituendo il risarcimento forfettario e presuntivo minimo che la legge riconosce al creditore pecuniario.

Rilevantissime le conseguenze: dopo la scadenza della obbligazione non v'è più spazio e titolo giuridico per pretendere gli interessi corrispettivi, in quanto la fase di esecuzione del contratto è oramai esaurita ed il prenditore della sorte capitale non ha più diritto a goderne; dopo la scadenza della obbligazione v'è così spazio e titolo solo per gli interessi moratori, in quanto la "medaglia" si è oramai rovesciata.

Così del tutto impropriamente nei regolamenti negoziali ci si esprime affermando che in caso di mora all'interesse corrispettivo "si somma" l'interesse moratorio: trattasi di un evidente errore lessicale e giuridico, poiché nella fase dell'inadempimento, venendo a cessare il diritto dell'utilizzatore a godere della somma, vi è solo un danno da ristorare a mezzo dell'apposito presidio costituito dagli interessi moratori.

Ne deriva in tali ipotesi che tutto l'interesse che si pattuisce come dovuto in caso di mora assume la qualità di interesse moratorio, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dai contraenti.

Riconoscendo l'interesse dovuto a seguito dell'inadempimento il proprio fondamento in un fatto illecito, quale l'inadempimento temporale della obbligazione restitutoria della sorte capitale (cd mora) è ultroneo ipotizzare come usurario il patto negoziale che ne preveda l'ammontare in una misura eccedente il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto i predetti interessi non hanno la funzione corrispettiva esplicitamente richiesta dalla formulazione della norma incriminatrice dell'art. 644 cp per dar vita all'ipotesi delittuosa dell'usura cd finanziaria ("...in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari...").

In tale ipotesi diviene operativa la previsione del secondo comma dell'art. 1224 cc:

"Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.”

Il creditore che ha pattuito espressamente la misura degli interessi moratori, anche se in forma impropriamente “cumulativa” con quelli corrispettivi che in realtà non hanno diritto e ragion d’essere nella fase della mora, perde così il diritto di chiedere il “maggior danno”, pur se questo in concreto sia notevole.

Così se il creditore pecuniario dalla mancata disponibilità alla scadenza della obbligazione della sorte capitale perderà la possibilità di effettuare un acquisto importante a prezzo sottocosto (esempio: acquistare per 100.000,00 euro un immobile che ne vale in realtà 200.000,00), nulla potrà chiedere al debitore inadempiente oltre all’interesse moratorio convenzionalmente pattuito.

E’ allora evidente come la fissazione convenzionale del tasso di interesse moratorio ai sensi dell’art. 1224 cc , pur se impropriamente espresso mediante il “cumulo” irrituale col tasso di interesse corrispettivo, rappresenti una vera e propria pattuizione aleatoria in quanto:

- a) il debitore è , sì, esposto al gravoso tasso per il caso di inadempimento, ma in cambio acquista la certezza di non essere costretto a devastanti richieste risarcitorie qualora il creditore a causa dell’inadempimento della obbligazione pecuniaria de qua abbia perso irrimediabilmente la possibilità di effettuare un insperato affare da sogno, magari imprevedibile al momento in cui fu pattuito l’interesse moratorio;*
- b) il creditore acquista , sì, la certezza di aver diritto ad un più che congruo indennizzo in caso di inadempimento del debitore, ma con la consapevolezza che ogni affare che potesse sfuggirgli per causa della mancata disponibilità della somma, per quanto favoloso possa essere, rappresenterà un pregiudizio irrimediabilmente senza speranza di ristoro;*

Con la predeterminazione convenzionale del tasso di interesse moratorio le parti stipulano così una sorta di “contratto di assicurazione” con il quale cercano di contenere i rispettivi rischi: il creditore quello di doversi accontentarsi dello striminzito interesse legale; il debitore quello di dover risarcire “maggiori danni” che potrebbero anche assumere dimensioni stratosferiche.

Le conseguenze sono non insignificanti: ai sensi dell’art.1448 comma 4 cc, “Non possono esser



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

rescissi per causa di lesione i contratti aleatori”; ai sensi dell’art. 1469 cc “le norme degli articoli precedenti (sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, n.d.r.) non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.”

Alla clausola istitutiva dell’interesse moratorio convenzionale non sono così applicabili per espressa volontà di legge i rimedi previsti a tutela del cd sinallagma genetico e del sinallagma funzionale, ma siffatta conclusione è in realtà già stata anticipata nelle premesse, poiché si è già visto che l’interesse moratorio “entra in campo” nei “tempi supplementari”, quando oramai i tempi regolamentari si sono chiusi con la chiusura della fase di esecuzione del contratto, e quindi non vi è più, a rigore, un “sinallagma” da tutelare, un “equilibrio” contrattuale da preservare, essendo l’uno e l’altro compromessi dall’inadempimento del debitore pecuniario (cd mora).

L’impossibilità giuridica di ridurre l’interesse moratorio convenzionalmente pattuito è inoltre in re ipsa, essendo esplicitamente sancita dal legislatore nelle conseguenze negative previste per il debitore in mora:

- a) Ai sensi dell’art. 1221 comma 1 cc il debitore in mora è responsabile anche quando la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (circostanza che in generale lo esimerebbe da responsabilità ai sensi dell’art. 1218 cc), a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe comunque perito pur se fosse pervenuto al creditore;*
- b) Ai sensi dell’art. 1221 comma 2 cc in qualunque modo sia smarrita o perita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituire il valore;*
- c) Ai sensi dell’art. 1225 cc (“prevedibilità del danno”) se l’inadempimento o il ritardo (cd mora) è frutto di dolo del debitore, il risarcimento è esteso a tutti i danni, anche quelli imprevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione;*

Unico rimedio contro gli interessi moratori palesemente sproporzionati alla natura e qualità del contratto ed agli interessi delle parti, è l’applicabilità dell’art. 1384 cc che, sotto la rubrica “riduzione della penale”, dispone: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice se



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento."

Invero la clausola penale ha la stessa funzione dell'interesse moratorio convenzionalmente fissato in quanto l'art. 1382 cc così dispone:

"la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno."

La clausola penale limita forfettariamente e presuntivamente l'ammontare dovuto per il risarcimento del danno in caso di inadempimento, ed è dovuta anche a prescindere dalla esistenza di un danno in concreto.

Identica funzione espletano gli interessi moratori convenzionalmente fissati ai sensi dell'art. 1224 comma 2 cc:

"Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."

Anche in tal caso gli interessi moratori, ed il risarcimento presuntivo che essi rappresentano, sono dovuti in caso di ritardo e senza dover provare l'esistenza di un danno effettivo.

In entrambi i casi il creditore dovrà "accontentarsi" della clausola penale o degli interessi moratori, anche se dovesse perdere un "affare da sogno" per causa dell'inadempimento del debitore.

Invero avendo gli interessi moratori la propria "causa" nel ritardo del debitore nell'adempimento della obbligazione, risulta applicabile l'art. 1383 cc che prevede la cumulabilità della prestazione principale con la penale che sia stata pattuita per il semplice ritardo nell'inadempimento, proprio come gli interessi di mora ("il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo").



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

Anche per la clausola penale possono così formularsi i rilievi relativi alla natura aleatoria della relativa pattuizione.

Così ai sensi dell'art. 1384 cc ("La penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.") gli interessi moratori pattuiti in misura "manifestamente eccessiva" potranno in via equitativa essere ridotti dal giudice su istanza del debitore, e sempre che il creditore non provi di aver perso l'"occasione favolosa" per reinvestire la sorte capitale non restituita nel termine fissato, dovendo in tal caso "l'interesse che il creditore aveva all'adempimento" prevalere sulla istanza equitativa di riduzione formulata dal debitore (qui in re illicita versatur, respondit etiam pro casu)." (così il giudice civile monocratico dott. Alberto Munno nell'Ordinanza monocratica emessa in data 24 giugno 2016 nel processo n. 5417/2015 R.G. Tribunale di Taranto).

Alle suesposte argomentazioni si aggiungono i rilievi fondati sulle modifiche introdotte dall' art. 17 comma 1 del DL n. 132/2014 che ha così novellato l'art. 1284 comma 4 cc:

"Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali."

L'art. 5 del DLvo n.231/2002 , emesso in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così dispone sotto la rubrica "saggio degli interessi":

"Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi ai fini del presente decreto è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. "



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

La certezza dell'ammontare del tasso è assicurata dal procedimento di pubblicità legale sancito nel comma 2 del predetto art. 5 , ove così è disposto:

"Il Ministero dell' Economia e delle finanze da notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare."

Le predette disposizioni normative, a seguito della novella del comma 4 dell'art. 1284 cc per effetto dell'art. 17 comma1 del DL 132/2914, sono divenute di generale applicazione.

Come fatto palese dal tenore letterale (*"Salvo diverso accordo tra le parti"*) trattasi di una disposizione meramente suppletiva, destinata cioè ad operare solo in assenza di una disciplina pattizia posta in essere dalle parti nell'esercizio della rispettiva autonomia negoziale al fine di colmare la lacuna creatasi nel regolamento di interessi predisposto dai contraenti.¹⁰

Ne consegue che la Legge dello Stato ha affidato all'autonomia negoziale dei contraenti la fissazione della misura dell'interesse moratorio e, solo in caso in cui le parti nulla dispongano, ha previsto una disposizione normativa per la quale il tasso legalmente previsto per gli interessi moratori nella fase giudiziale di attuazione del credito insoddisfatto diviene certamente superiore al cd tasso soglia usurario di cui alla legge n. 108/1996, e ciò conferma i rilievi sistematici articolati nell'ordinanza monocratica del 24 giugno 2016, essendo certo ed indubbio che per la Legge dello Stato gli interessi moratori rappresentano un'entità completamente differente dagli interessi corrispettivi, in quanto questi ultimi connotano la fase di attuazione fisiologica del rapporto obbligatorio, mentre i primi compaiono nella fase patologica dell' inadempimento della obbligazione pecuniaria.

Le conclusioni cui è pervenuto l'intestato Tribunale nella sottoscritta composizione monocratica con l'ordinanza del 24 giugno 2016 emessa nel procedimento n.5417/2015 , non trovano ostacolo nella sentenza n.29 emessa dalla Corte Costituzionale in data 14 febbraio 2002.

¹⁰ "Norma suppletiva: norma intesa a colmare eventuali lacune nelle pattuizioni che regolano rapporti privati." In *Dizionario Garzanti*, pagina 2541.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

L'art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana , nel testo approvato il 27 dicembre 1947 dall' Assemblée Costituente, così disponeva e dispone:

“Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”

Ne consegue che la Corte Costituzionale può intervenire nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico solo con le sentenze che dichiarino illegittime le norme impugnate, o , viceversa, con le sentenze cd interpretative di rigetto , che fanno salva la legittimità costituzionale di una determinata norma primaria dell'ordinamento a condizione che sia interpretata nel modo indicato da essa Corte Costituzionale; o , ancora, con le sentenze cd interpretative di accoglimento, che dichiarano illegittima una determinata disposizione normativa di rango primario se interpretata in un modo che viene censurato espressamente dalla Corte; o, ancora, con le sentenze cd additive, con le quali la Corte integra il contenuto precettivo di una determinata disposizione normativa di rango primario, attestandone la conformità a Costituzione se interpretata con la predetta addenda.

Viceversa non assumono rango normativo e, di conseguenza, non incidono sul tessuto ordinamentale i cd *obiter dicta* con cui la Corte Costituzionale affronti questioni incidentali.

E tale va considerato il pronunciamento della Consulta contenuto alla pagina 15 primo capoverso della sentenza n. 29/2002, ove così si esprime:

“Va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.”

Invero l'oggetto della sentenza n.29/2002 appare diverso com e palesato dal relativo dispositivo:

“riuniti i giudizi.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, limitatamente alle parole "per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001";

3) dichiara l'inaammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevata dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, 41 e 47 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 4 maggio 2001.

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2001, n. 24, sollevate dal Tribunale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 30 dicembre 2000, e dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;"

La sentenza in parola non era così intrinsecamente idonea ad incidere sull'ordinamento giuridico in tema di interessi moratori.

In conclusione l'interesse moratorio non può essere computato ai fini del calcolo del tasso usurario ex lege 108/1996, onde deve essere esclusa ogni ipotesi di nullità contrattuale ex art. 1418 cc, potendo solo l'interesse moratorio essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 1384 cc quale penale pattuita per il solo ritardo nell'adempimento della obbligazione pecuniaria e, quindi, cumulabile con la prestazione principale dovuta, costituita sia dalla restituzione della sorte capitale che dal pagamento degli interessi corrispettivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1383 cc.

Tale domanda non è stata tuttavia mai proposta dagli attori, ed il giudice non può su essa pronunciare stante il divieto comminato dall'art. 112 cpc.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

Ne consegue che il creditore può chiedere sia la restituzione della sorte capitale e degli interessi corrispettivi maturati in relazione ai giorni creditori relativi al periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, e sia la penale costituita dagli interessi moratori , calcolati per i giorni creditori a venire successivamente alla consumazione della particolare forma di inadempimento contrattuale che si chiama mora , sia sulla sorte capitale e sia sugli interessi corrispettivi già maturati in relazione ad un precedente periodo temporale, antecedente alla verifica della mora, restando così distinti i giorni creditori di interessi corrispettivi ed i giorni creditori di interessi moratori.

VI.- Nessuna clausola del contratto di mutuo stipulato tra le parti il 02 ottobre 2009 prevede che una unità di sorte capitale produca per i medesimi giorni creditori sia interessi corrispettivi che interessi moratori; arbitrario è così dedurre il cumulo aritmetico tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio per inferire il superamento del tasso soglia antiusura .

Dal fenomeno del cumulo degli interessi moratori e corrispettivi, non previsto da alcuna norma contrattuale, deve essere distinto il diverso fenomeno della produzione di interessi moratori sulle rate scadute comprensive di quota capitale ed interesse, espressamente previsto dall' art. 3 commi 1 e 2 della Delibera Cicr del 09 febbraio 2000: in tal caso non vi è il cumulo in quanto la quota interessi delle rate scadute esprime la fecondità del danaro per i giorni creditori in cui il contratto ha avuto esecuzione producendo interessi corrispettivi, mentre gli interessi moratori esprimono la conseguenza risarcitoria che per altri e distinti giorni creditori, in cui il contratto è entrato in fase di inadempimento temporale conosciuto come "ritardo" dall' art. 1218 cc, è prodotta nei confronti di somme dovute in forza di altri e precedenti giorni creditori (quelli antecedenti ed inerenti la fase attuativa del contratto con produzione di interessi corrispettivi).

Ne deriva che una unità di sorte capitale produce, in relazione ai distinti giorni creditori, sempre e solo una tipologia di interesse: corrispettivo nella fase di attuazione del contratto; moratorio nella fase di inadempimento del contratto.

L'interesse moratorio , pur se applicato all' interesse corrispettivo già scaduto, è comunque frutto



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

di giorni creditori diversi e successivi rispetto ai giorni creditori da cui hanno tratto origine gli interessi corrispettivi scaduti ed insoluti e sui quali, considerati come capitale, si applica l'interesse moratorio: anche per tale rilievo è inammissibile ed apodittico ipotizzare il "cumulo".

Pertanto uno stesso giorno non può mai produrre in relazione alla sorte capitale, sia interessi corrispettivi e sia interessi moratori.

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 821 comma 3 cc che dispone: "*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*", così escludendo che un medesimo giorno possa produrre frutti diversi rispetto a quelli previsti dal diritto in forza del quale il giorno, come unità di tempo civile, viene considerato:

a) se un giorno è considerato secondo il diritto all' adempimento contrattuale, produrrà come frutto l'interesse corrispettivo;

b) se un giorno è considerato secondo il diritto al risarcimento del danno derivante dalla particolare ipotesi di inadempimento delle obbligazioni conosciuto dall' art. 1218 cc come "ritardo", produrrà come frutto la sanzione dell' interesse moratorio ex art. 1224 cc, quale speciale ipotesi di penale stabilita ex artt. 1224 cc e 1382 cc per la particolare categoria di obbligazioni costituita dalle obbligazioni pecuniarie;

Lo esclude la Legge dello Stato nell' art. 1224 comma 1 ultima parte del cc, stabilendo che "se prima della mora erano dovuti interessi (evidentemente non moratori perché ci troviamo "prima della mora", ndr) in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori (evidentemente dopo la fase di interessi corrispettivi, perché si è verificata la mora del debitore e gli interessi, gli stessi interessi prima corrispettivi, sono ora diventati "moratori") sono dovuti nella stessa misura."

Lo esclude il contratto, che non prevede affatto la cd bifasicità degli stessi giorni creditori nella produzione di ambo i tipi di interesse.

Infondati sono così i relativi capi di domanda.

VII.- Nei mutui e nei contratti di finanziamento a tasso fisso non è giuridicamente configurabile la



cd usurarietà sopravvenuta.

L'art. 644 del codice penale infatti così dispone:

“chiunque , fuori dei casi previsti dall' articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri , in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito.....”

Il delitto di usura è così legato indissolubilmente dal chiaro tenore letterale della Legge dello Stato al momento di nascita del vincolo negoziale, restando esclusa dalla disposizione normativa la cd usura sopravvenuta, overosia successiva alla nascita del rapporto obbligatorio.

I mutamenti dei tassi di interesse successivi al momento costitutivo del vincolo negoziale rientrano nella tematica dell' equilibrio del cd sinallagma funzionale, relativo alla conservazione del rapporto economico tra le attribuzioni patrimoniali corrispettivi durante la fase di esecuzione dei contratti cd di durata, overosia ad esecuzione continuata o periodica.

Il mutuo è infatti un contratto reale ed unilaterale , ed a prestazioni patrimoniali corrispettive, sussistendo il sinallagma tra la prestazione del mutuante, che lascia il mutuatario godere delle cose mutate per il tempo fissato di esecuzione del contratto, e la prestazione del mutuatario, che riconosce al mutuante l' interesse corrispettivo che costituisce un elemento dei cd naturalia negotii ai sensi dell' art. 1815 cc (*“Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell' art. 1284 cc.”*).

In virtù della naturale onerosità attribuitagli dall' art. 1815 cc , al mutuo si applicano le regole proprie dei contratti a prestazioni corrispettive e, segnatamente, l'art. 1467 cc che, nella Sezione III rubricata “dell' eccessiva onerosità” dispone: *“Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall' art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell' alea*



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

normale del contratto.”

Come ogni contratto a prestazioni corrispettive, anche il mutuo di una somma di danaro, meglio conosciuto come mutuo bancario, conosce la cd alea normale del contratto che, ai sensi del comma 2 dell’ art. 1467 cc non da luogo a nessuna conseguenza civile.

Nel mutuo bancario a tasso fisso l’eventuale rialzo dei tassi di interesse che sopravvenga nel corso della esecuzione del rapporto segnato dalla obbligazione restitutoria delle cose mutate (il cd tanduntem eiusdem generis et qualitatis) sposterà il baricentro della convenienza a favore del mutuuario, e la banca mutuante vedrà ridotta per fatti successivi la convenienza che aveva rinvenuto nella stipula del contratto.

Ugualmente è a dirsi per i mutui in cui il tasso di interesse passivo sia rimesso alla determinazione di un terzo , quali le istituzioni e gli accordi tra enti del mondo economico-finanziario oggettivamente verificabili e conoscibili, come le parti hanno fatto nel pattuire la eventuale variabilità del tasso nell’ art. 4 comma 2 del contratto di mutuo de quo.

Nel caso in cui i tassi vadano incontro a successivi ribassi sarà il mutuuario a dolersi della maggiore onerosità sopravvenuta del contratto stipulato, ma non potrà chiederne la risoluzione se non in presenza dei presupposti di cui all’ art. 1467 cc , individuati nella “eccessiva onerosità” dovuta ad “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”, dove la congiunzione “ed” impone la ricorrenza cumulativa sia della straordinarietà che della imprevedibilità.

Ugualmente nel caso di mutuo stipulato a tassi bassissimi potrebbe essere la banca mutuante a chiedere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di iperbolici rialzi dei tassi di interesse qualora costituenti “eccessiva onerosità” dovuta ad “avvenimenti straordinari ed imprevedibili”.

Al di là della predetta ipotesi sussiste anche per il mutuo bancario, come per qualsiasi altro contratto a prestazioni corrispettive, la cd alea normale del contratto che non produce effetti giuridici ai sensi dell’ art. 1467 comma 2 del codice civile:

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’ alea normale



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

del contratto.”

E nei casi in cui l'alterazione del sinallagma funzionale per fatti successivi non produca situazioni legittimanti la risoluzione, neppure potrà procedersi alla rettifica delle condizioni economiche stante il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1467 cc che statuisce:

“La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.”

Ne consegue che, quando i mutamenti successivi dell'equilibrio negoziale restino subliminali e non integrino le condizioni per la proposizione della domanda di risoluzione, neppure potrà essere chiesta dalla parte a sfavore della quale il mutamento del sinallagma funzionale si è determinato la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (*cd reductio ad aequitatem*).

Per la Legge dello Stato, ciò che gli addetti ai lavori definiscono come “usurarietà sopravvenuta” è null'altro che l'alea normale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'art. 1467 comma 2 del codice civile, che non produce effetto alcuno restando tra gli effetti leciti che i soggetti di diritto devono subire a causa del mutamento delle condizioni generali dei rapporti economici.

Occorre ora interrogarsi sulle conseguenze della estensione delle conseguenze sanzionatorie comminate dall'art. 644 del codice penale per il solo momento genetico del vincolo contrattuale alle situazioni successive di mutamento dei tassi di interesse, e nelle quali viene rinvenuta la *cd usura sopravvenuta*.

Poiché il fatto incriminato come usura è dall'art. 644 cp ancorato univocamente al momento costitutivo-genetico del rapporto negoziale (*“chiunque , fuori dei casi previsti dall' articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri , in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità , interessi o altri vantaggi usurari, è punito.....”*), sia esso reale (*“...si fa dare....”*) e perfezionantesi con la stessa dazione, come il mutuo e l'anticipazione bancaria, sia esso obbligatorio (*“...o promettere....”*) ed evocante una fase successiva di carattere esecutivo di un regolamento di interessi, come l'apertura di credito bancario, l'applicazione della medesima fattispecie incriminatrice alla completamente differente ipotesi in cui la prestazione di una delle



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

parti assuma profili usurari a causa dei mutamenti successivi dell'equilibrio contrattuale determinati da condizioni generali dei rapporti giuridico-economici finirà per ridursi ad una vera e propria applicazione analogica della legge, per la quale l' art. 12 comma 2 delle preleggi richiede la eadem ratio (ubi eadem ratio ibi eadem dispositio), dubbi non potendo sorgere sulla radicale alterità e diversità tra la fase costitutiva del vincolo negoziale , alla quale sola è limitata la previsione incriminatrice dell' art. 644 del codice penale, e la fase di attuazione o esecuzione di un precedente accordo di per sé lecito al momento del suo perfezionamento.

Al riguardo è sufficiente menzionare da un lato l'art. 1326 cc rubricato "conclusione del contratto" , e dall' altro il Capo V del Titolo II rubricato "degli effetti del contratto", in cui spicca l' art. 1375 cc con la rubrica "esecuzione di buona fede."

Tuttavia l'applicazione analogica delle disposizioni penali incriminatrici è vietata dall' art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile che , sotto la rubrica "applicazione delle leggi penali ed eccezionali" , così dispone:

"Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati."

Ne consegue che l' art.644 del codice penale, ancorando la previsione incriminatrice al momento di costituzione del vincolo contrattuale , sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto reale, come il mutuo o l'anticipazione bancaria, sia esso venuto ad esistenza nella forma del contratto consensuale ad efficacia obbligatoria , come l'apertura di credito bancario, non può essere applicato alla cd usura sopravvenuta, ovvero sia alla ipotesi in cui il superamento del limite usurario si verifichi in un momento successivo alla costituzione del rapporto giuridico , diversamente risultando l' applicazione analogica della norma penale incriminatrice di cui all' art. 644 cod.pen. ad una ipotesi completamente diversa e , pertanto, in violazione frontale del divieto comminato dall' art. 14 delle preleggi.

Manifestamente violato dalla tesi che applica la fattispecie di cui all' art. 644 cp alla cd usura sopravvenuta, è ancor prima lo stesso principio di legalità fissato nell'art. 1 del codice penale che,



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

sotto la rubrica *“reati e pene: disposizione espressa di legge”*, dal 01 luglio 1931 così dispone:

“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.”

Nella interpretazione delle norme penali incriminatrici occorre così limitarsi al significato *“espresso”* della formulazione normativa, senza poter ricorrere ad interpretazioni analogiche o implicite.

Tanto si desume dall'impiego dell'aggettivo *“espresso”* utilizzato dalla rubrica dell' art. 1 del codice penale, in alternativa all'avverbio *“espressamente”* di identica densità semantica, quando vuole istituire il cd numerus clausus precludendo al giudice ogni interpretazione additiva,¹¹ così come nella materia dei titoli esecutivi disposto dall'art. 474 cpc (*“Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva...”*) in conformità con la regola legale interpretativa dettata dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (*“Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.”*)¹²; o come in tema di termini perentori stabiliti a pena di decadenza, ove

¹¹ *Espressamente*: **“In modo manifesto, perspicuo, convincente; chiaramente, esplicitamente** (Fra Giordano: dunque veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i peccatori puniti, **Lorenzo De Medici**: questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava; **Manzoni**: Spiava ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza, giacché il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla; **A.F.Doni**: Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura; **Pirandello**: Nelda scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere, me lo dice in fondo alla lettera espressamente); **Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato** (**De Sanctis**: Orlando nella cronaca di Turpino è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca; esemplare di castità, è vergine; ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei; **Leopardi**: Del resto ho fatto vedere in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi; **Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze**: Non ostante che nella carta... non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti; **L.A.Muratori**: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la meraviglia e il diletto, **In modo evidente, certo , inequivocabile**; in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V.

Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (**Manzoni**: *La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso*), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII.

¹² *Espressamente*: **“In modo manifesto, perspicuo, convincente; chiaramente, esplicitamente** (Fra Giordano: dunque veggiamo espressamente che in questo mondo non si fa piena giustizia, che né i giusti sono meritati, né i



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

l' art. 152 comma 2 del cpc esige per la natura perentoria del termine l' attribuzione di tale qualità con una espressa definizione normativa (*"I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori"*), onde solo la Legge (*"... la legge stessa..."*) può creare ipotesi di decadenza con la comminatoria della natura perentoria del termine dalla cui violazione essa derivi (*"... ..li dichiara espressamente perentori..."*).

Ne consegue che sono da considerarsi non conformi al diritto obbiettivo le interpretazioni che affermano l'esistenza di titoli esecutivi, o di cause di decadenza per violazione di termini nel processo civile, o di fatti penalmente rilevanti e costituenti reato, senza una espressa disposizione di legge, in quanto l'avverbio "implicitamente" esprime un contenuto semantico contrario a quello contenuto nell'avverbio "espressamente"¹³, così come l'aggettivo "implicito" è l'esatto contrario dell'aggettivo "espresso".

In modo del tutto identico opera nel tessuto normativo l' art. 1815 comma 2 del codice civile (*"Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*), ove il lessico utilizzato dal legislatore nel limitare l'ambito di operatività della norma al momento della

peccatori puniti; **Lorenzo De Medici**: questo dimostra la iuridizione che aveva la donna mia sopra al mio cuore, ed espressamente chiarisce che già lei lo reputava suo, ed, essendo sua cosa, per elezione di lei, di necessità lo amava; **Manzoni**: Spiava ogni occasione di persuaderli, per via d'induzione, che non aveva perso nulla dell'antica sicurezza; giacché il dire espressamente, non ho paura, è come non dir nulla; **A.F.Doni**: Parvero agli occhi del re queste giovani molto belle, e rimiratole più volte conobbe espressamente che una era fatta bella per i vestimenti e l'altra per natura; **Pirandello**: Nelda scrive a me, non perché non si voglia confidare con te, ma per non darti un dispiacere; me lo dice in fondo alla lettera espressamente); **Distintamente, specificamente, in modo circostanziato, particolareggiato (De Sanctis**: Orlando nella cronaca di Turpino è un uomo serio, grave, esempio d'ogni virtù cristiana e cavalleresca; esemplare di castità, è vergine; ed è notato espressamente che quantunque menasse moglie non usasse mai con lei; **Leopardi**: Del resto ho fatto vedere in più luoghi, e notato anche espressamente, che i verbi continuativi, in un modo o nell'altro indicano o sempre o quasi sempre accrescimento di quell'azione ch'è significata dai positivi; **Capitoli della Compagnia dei Disciplinati di Firenze**: Non ostante che nella carta... non siano nominati e specificati espressamente i nomi e i prenomi de detti costituenti; **L.A.Muratori**: Mi conviene perciò più espressamente ragionare del linguaggio e dello stilo poetico , poiché in esso consiste gran parte dell'artificio con cui i poeti svegliano la maraviglia e il diletto; **In modo evidente, certo , inequivocabile; in Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di Salvatore Battaglia, UTET, volume V.**

Espressamente: In modo esplicito, chiaro e preciso (**Manzoni: La nostra storia nota espressamente che , da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men precipitoso**), in Lessico Universale Italiano dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, volume VII.

¹³ "Implicitamente: avverbio, non espressamente, non dichiaratamente, indirettamente. CONTRARIO: esplicitamente, espressamente, direttamente;" in **Sinonimi e Contrari, Zanichelli Editore.**

"Espressamente: avv. in modo chiaro, esplicito; aggettivo SINONIMO: esplicito, manifesto, palese. CONTRARIO: implicito, tacito." In **"Dizionario della Lingua Italiana Garzanti"**

"**Implicito, agg.:** non esplicitamente espresso, ma chiaramente deducibile; sottinteso: <se partecipi è implicito che accetti le condizioni>; SINONIMO: sottinteso, tacito, velato, racchiuso, compreso, contenuto. CONTRARIO: esplicito, dichiarato, espresso , palese, manifesto, chiaro, evidente." In **"Dizionario della Lingua Italiana Garzanti"**



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

costituzione del vincolo contrattuale (interessi “convenuti”), esclude efficacia invalidante ai mutamenti dei tassi di interessi che si verifichino successivamente al momento di perfezionamento del negozio di mutuo che ha natura reale.

Coerentemente con la dizione normativa tanto dell’ art. 644 del codice penale che dell’ art. 1815 comma 2 del codice civile, l’ art. 1 del DL 394/2000, convertito nella legge 24/2001, disponeva e dispone:

“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”

Ne consegue che solo al momento della costituzione del vincolo negoziale occorre aver riguardo per accertare l’eventuale usurarietà del tasso di interesse, mentre la cd usurarietà sopravvenuta, determinata dal mutamento successivo dei tassi accertati ex legge n.108/1996 rispetto a quelli esistenti al momento di costituzione del vincolo contrattuale, dovrà essere valutata alla stregua dell’ art. 1467 del codice civile e , pertanto, l’ alterazione del sinallagma funzionale che da quel mutamento dei tassi potrà derivare:

- a) Se “eccessivamente onerosa” per causa di avvenimenti sopravvenuti “straordinari ed imprevedibili”, darà alla parte in pregiudizio della quale sia stato alterato il sinallagma funzionale il diritto a chiedere la risoluzione del contratto, cui la parte avversa potrà opporre la disponibilità alla reductio ad aequitatem;
- b) In difetto dei presupposti di eccessiva onerosità resterà assorbita nella cd alea normale del contratto ai sensi dell’ art. 1467 comma 2 del codice civile (*“La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’ alea normale del contratto”*), e determinerà la maggior convenienza per una delle parti del contratto: per il mutuante nel caso in cui i tassi successivi siano inferiori; per il mutuatario nel caso in cui i tassi successivi registrino un incremento. In entrambi i casi si rimane nel lecito e non v’è pretesa dell’una parte verso l’ altra.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

VIII.- Manifesta è così la violazione di legge nelle interpretazioni che applicano tanto l' art. 644 del codice penale quanto l' art. 1815 comma 2 del codice civile ai fatti giuridici che determinino modifiche del sinallagma funzionale e che si verifichino a causa di mutamento dei tassi di interessi durante la fase esecutiva dei contratti e, quindi, in epoca successiva al momento di costituzione del vincolo negoziale, sia nei mutui che nei contratti modellati sulla falsariga del mutuo, siano essi stipulati con il cd tasso fisso o con il patto secondo cui il tasso debitore sia rimesso alla determinazione di un organismo terzo e non frutto della mera volontà di una delle parti.

Siffatte interpretazioni violano innanzitutto l' art.14 delle preleggi al codice civile e, ancor prima, l' art. 1 del codice penale, applicando una norma penale incriminatrice per analogia a fatti non previsti in modo "espresso" dalla ipotesi configurata dalla Legge (*nullum crimen nullam poenam sine proevia lege scripta et stricta*)

Si aggiunge inoltre la violazione dell' art. 12 comma 2 del codice civile che, in tema di interpretazione analogica delle Leggi civili, la consente solo quando manchi del tutto *"una precisa disposizione"* (*"Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali dell' ordinamento giuridico dello Stato."*).

Le conseguenze dei mutamenti successivi del sinallagma funzionale verificatesi nei contratti di durata ed a prestazioni corrispettive sono invece oggetto della *"precisa disposizione"* di cui all' art. 1467 del codice civile, onde l' applicazione in subiecta materia dell' art. 1815 comma 2 del codice civile (*"Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*), rigidamente ancorato al momento della costituzione del vincolo contrattuale con la sanzione tipica riservata all' atto giuridico e non alla sua attuazione che ne costituisce il momento effettuale cui l'invalidità dell'atto costitutivo si estende all'esito della relativa declaratoria (*quod nullum est nullum producit effectum*), rappresenta una palese violazione del divieto di analogia civile per i fatti oggetto di regolamentazione dettata da una *"precisa disposizione"*.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

IX.- Le conclusioni qui esplicitate sono conformi ai principi generali.

Le norme cardini appaiono essere l'art. 1448 cc e l' art. 1467 cc; la prima tutela il cd sinallagma genetico, la seconda il cd sinallagma funzionale.

L' art. 1448 cc, sotto la rubrica "azione generale di rescissione per lesione" dispone:

"Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell' altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione."

All'interno della Sezione III del Capo XIV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile, intitolata "Dell' eccessiva onerosità", l'art. 1467 cc dispone:

"Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall' art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell' alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto."

Con le predette norme l' ordinamento giuridico riconosce l'esistenza di un margine di liceità per l'alterazione dell'equilibrio tra le controprestazioni in un contratto con attribuzioni patrimoniali corrispettive, sia esso produttivo di effetti reali sia esso produttivo di soli effetti obbligatori, sia produttivo degli uni e degli altri.

Sono così validi ed efficaci contratti in cui la prestazione di una delle parti sia di maggior valore rispetto alla controprestazione , con conseguenziale spostamento dell'equilibrio economico a



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

favore di una delle parti.

Il limite invalicabile è costituito dalla lesione oltre la metà del valore, che rappresenta così la “soglia usuraria” di ogni contratto a titolo oneroso: non è lecito realizzare un profitto che ecceda la metà del valore della controprestazione .

Così è lecito acquistare per 60 un bene che ne vale 100, mentre non lo è acquistare il medesimo bene per 45.

La latitudine con cui l’ordinamento giuridico riconosce lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali è tuttavia evidenziata meglio dalle ulteriori condizioni richieste dalla legge affinché lo squilibrio economico produca effetti sul vincolo giuridico.

L’ art. 1448 cc richiede infatti: a) che la sproporzione tra le prestazioni non sia un semplice riflesso di congiunture di mercato, ma discenda come effetto dallo stato di bisogno in cui la parte contrattuale versi ; b) che l’ altro contraente sia consapevole di questa condizione di bisogno e ne approfitti consapevolmente per trarne un vantaggio.

Ne consegue che lo squilibrio tra le prestazioni cristallizzato nel contratto deve essere il risultato di due azioni differenti : quella provocata dallo stato di bisogno di una parte che , non potendo permettersi di rinunciare alla stipulazione, riduca consapevolmente la propria pretesa sperando di conseguire l’ avverso consenso , e quella dell’altro contraente che di siffatta condizione approfitti per trarre un vantaggio che in condizioni normali non avrebbe mai ricavato da una contrattazione di tal natura.

Insomma il mero squilibrio contrattuale , pur se eccedente la misura fissata dalla legge, non è di per se causa di invalidazione del vincolo negoziale.

Uguualmente accade nei contratti che per loro natura sono destinati a durare nel tempo (cd contratti ad esecuzione continuata o periodica).

L’ art. 1467 cc non si limita affatto a dar rilievo alla formazione successiva dello squilibrio contrattuale (che invece nella ipotesi della lesione per rescissione ultra dimidium di cui all’art.



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

1448 cc deve essere istantaneo) , esigendo che questo sia frutto di “*avvenimenti straordinari ed imprevedibili*”, onde l’assenza della “straordinarietà” degli eventi che hanno provocato l’alterazione del cd sinallagma funzionale esclude che l’eccessiva onerosità di una delle prestazioni, per quanto marcato sia lo squilibrio sopravvenuto, possa costituire causa di risoluzione del vincolo contrattuale.

La speciale disciplina dettata in tema di usura colpisce il solo momento costitutivo del vincolo negoziale, restando così limitata l’operatività della rescissione per lesione *ultra dimidium*, peraltro sopravvive proprio nella formulazione originaria dell’ art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996 che, ancorando la soglia di rilevanza usuraria all’ incremento eccedente la metà del tasso medio rilevato, era riproduttiva del disposto dell’ art. 1448 del codice civile, esigendo l’ una e l’altra norma la lesione oltre la metà del valore della controprestazione o del tasso di interesse medio rilevato.

X.- La domanda deve così essere rigettata, con condanna della attrice a rifondere spese e competenze legali in favore della convenuta per effetto della regola di soccombenza processuale di cui all’ art. 91 cpc.

P.Q.M.

- a) rigetta le domanda di [REDACTED]
- b) rigetta ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
- c) condanna l’ attrice a rifondere in favore della convenuta le spese e competenze di lite, che liquida in euro 6000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale in composizione monocratica in data 23 febbraio 2018;

Il giudice



Sentenza n. 594/2018 pubbl. il 03/03/2018
RG n. 9167/2016

dott. Alberto Munno

